



DECRETO DIRIGENZIALE N. 234 /DA del 13 MAG 2024

Oggetto: Liquidazione fattura n° 18 del 13/07/2017 - avv. Francesco Castellana
Maiorana Melania /CAS

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito all'avv. Francesco Castellana l'incarico di difendere e rappresentare il CAS nel giudizio promosso da Maiorana Melania dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G., assumendo il relativo impegno di spesa sul cap 42 n° 2727/17 per l'importo di € 1.997,53;

Che con sentenza del 12 febbraio 2024 il Giudice ha rigettato la domanda di parte attrice, dichiarando interamente compensate le spese del giudizio;

Considerato che l'avv. Francesco Castellana, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 6 dell'11 aprile 2024 per l'importo di € 1.726,00 a saldo delle competenze dovute;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Liquidare** la fattura n° 6 dell'11 aprile 2024, che si allega in copia, dell'importo di € 1.726,50 al lordo della ritenuta d'acconto all'avv. Francesco Castellano, nato a Gela il 31/01/74 c.f. CSTFNC74A31D960Q e domiciliato presso il proprio studio in via Venezia,81/c – 93012 Gela, tramite bonifico sul c/c IBAN IT16Q 03062 34210 000000 675871 .
- **Dare** atto che la somma di € 271,03 costituisce economia di spesa.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
dott. Calogero Franco Fazio

Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it

3500/02
851/0017

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 2899BB8D
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFEUJY

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01766160855
Codice fiscale: CSTFNC74A31D960Q
Nome: FRANCESCO
Cognome: CASTELLANA
Albo professionale di appartenenza: GELA
Provincia di competenza dell'Albo: CL
Numero iscrizione all'Albo: 307
Data iscrizione all'Albo: 2011-11-01 (01 Novembre 2011)
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Venezia
Numero civico: 81/C
CAP: 93012
Comune: Gela
Provincia: CL
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01962420830
Denominazione: CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
!!C.A.S.

Dati della sede

Indirizzo: CONTRADA SCOPPO SNC
CAP: 98122
Comune: MESSINA

Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07945211006**
Denominazione: **InfoCert S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-04-11** (11 Aprile 2024)
Numero documento: **6/2024**
Importo totale documento: **1726.50**
Causale: **Ope. effettuata ai sensi dell'art. 1, comma da 54 a 89, lex 190/2014-Regime Forfettario. Ritenuta non applicata**
Causale: **Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Proprio**

Valore: **UFEUJY**

Descrizione bene/servizio: **INCARICO LEGALE PER LA DIFESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA MAIORANA MELANIA C/ CAS R.G. 669/2017 SENTENZA N. 164/2024**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **1460.50**

Valore totale: **1460.50**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Proprio**

Valore: **UFEUJY**

Descrizione bene/servizio: **SPESE DI GIUSTIZIA ANTICIPATE DAL PROCURATORE LEGALE INCARICATO**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **264.00**

Valore totale: **264.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1 (esclusa ex art.15)**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Imposta di bollo assolta in modo virtuale (EURO 2)**

Valore unitario: **2.00**

Valore totale: **2.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1 (esclusa ex art.15)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N1 (escluse ex art.15)**

Spese accessorie: **0.00**

Totale imponibile/importo: **266.00**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **Escl.Art.15 Dpr633/72**

Aliquota IVA (%): **22.00**

Spese accessorie: **0.00**

Totale imponibile/importo: **1460.50**

Totale imposta: **321.31**

Esigibilità IVA: **I (esigibilità immediata)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **1726.50**

Istituto finanziario: **MEDIOLANUM**

Codice IBAN: **IT16Q0306234210000000675871**



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RG 669/2017

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 7 febbraio 2024 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da:

Melania Maiorana (MRNMEL83A59F206C) parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Venera Eleonora La Rosa e Luigi Bambaci e domiciliata come in atti.

PARTE ATTRICE

Contro

Consorzio Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante pro-tempore (01962420830) parte rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Castellana e domiciliata come in atti.

PARTE CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni da insidia stradale

Conclusioni per la parte attrice:

- Ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa e di cui in narrativa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del Consorzio per le Autostrade Siciliane;
- Nel merito in via principale condannare il Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra Melania Maiorana proprietaria della autovettura Mercedes E180 CDI targata DN 331 YT, della complessiva somma di € 11.013,85 (comprensiva di IVA per €1.835,64), così come meglio specificata nella narrativa dell'atto di citazione, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo;
- in via subordinata condannare, infine il Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore di spese e compensi di giudizio e quant'altro per legge.

Conclusioni per la parte convenuta:

- nel merito, respingere la domanda come formulata da parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto;
- rigettare, pertanto, la domanda dell'attrice con ogni conseguenziale provvedimento e/o rimetterla al provato e al dovuto sul quale parte attrice dovrà fornire rigorosa prova.



ID 14624

Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

CONSORZIO AUTOSTRAD E SICILIANE
Impegno n. 272 Atto 1 del 2017
Importo € 1.997,53
Disponibilità Cap. 42 Bil. 2017
Messina 20-11-17 Il Funzionari

3500/G2

Oggetto: Impegno spesa conferimento incarico legale avv. Francesco Castellana – Tribunale di Barcellona P.G. – Maiorana Melania/Consorzio Autostrade Siciliane.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 851 /DA del 11 SET. 2017
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso:

Che il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito all'avv. Francesco Castellana l'incarico di difendere e rappresentare il CAS nel giudizio promosso da Maiorana Melania dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G., rilasciando apposita procura alle liti che si allega al presente decreto sotto la lettera "A";

Che il legale di fiducia del Consorzio incaricato avv. Francesco Castellana ha accettato, nell'ottica di contenimento dei costi relativi al contenzioso del Consorzio, il compenso ai minimi tabellari ridotti del 50% e pertanto comprensivo di IVA e CPA, come da nota che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B".

Vista la deliberazione n° 4/AS del 5/05/2017 di adozione del bilancio consortile 2017/2019 approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 994/S3 del 25/05/2017;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 367/DG del 28.12.2016. con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. Francesco Castellana, c.f. CSTFNC74A31D960Q, di rappresentare e difendere il CAS nel giudizio promosso da Maiorana Melania dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G.;
- **Impegnare** la complessiva somma di € 1.997,53 sul capitolo 42 del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa disponibilità;
- **Dare** atto che eventuali spese anticipate in nome e per conto del Consorzio saranno successivamente impegnate, previa rendicontazione debitamente documentata, con separato provvedimento.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

Il Dirigente Generale
Salvatore Pirrone



"A.C.A."





Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Procura alle liti

rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto a cui si riferisce e pertanto, da considerarsi rilasciata in calce allo stesso atto (c.d. procura spillata art. 83, co. 3, c.p.c.) e relativa al contenzioso promosso da Maiorana Melania dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. , per rappresentare e difendere il CAS (Consorzio Autostrade Siciliane) conferisco mandato all'avvocato Francesco Castellana c.f. CSTFNC74A31D960Q con ogni facoltà di legge.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/03.


Il Presidente
Dott. Rosario Faraci

Per autentica
Avv. Francesco Castellana


Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot 19126
del 05-09-2017 Sez. A



7 A.U. B⁴

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
05 SET. 2017		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

Messina, li

Spett.le
Consorzio per le Autostrade Siciliane
C.da Scoppo
98122 Messina

Luca del 2/12

Oggetto: Condizioni economiche- determinazione compensi.

Il sottoscritto Avv. Francesco Castellana del Foro di Gela, legale fiduciario di codesto spettabile Consorzio in indirizzo

Dichiara

in adesione all'attività di contenimento dei costi connessi alla gestione del contenzioso di concordare la determinazione degli onorari degli eventuali incarichi assegnati per la costituzione nei giudizi promossi innanzi al Tribunale, nella misura dei minimi tariffari ridotti del 50%.
Quanto agli eventuali incarichi assegnati per la costituzione nei giudizi promossi innanzi al Giudice di Pace, il compenso è determinato in € 400,00 oltre IVA e CPA, spese comprese.
Detta misura, in mancanza di diversa pattuizione scritta, regolerà i compensi di tutti gli eventuali incarichi giudiziari.

Nel ringraziare sin d'ora per la fiducia accordata, porge cordiali saluti.

Avv. Francesco Castellana



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione, cui integralmente si rimanda, parte attrice agisce per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito del riferito sinistro stradale come meglio infra.

Sulla domanda, alla luce del contenuto degli atti e delle prove testimoniali si osserva.

Il teste Maiorana Carmelo Antonio riferisce dell'episodio quando, alla guida della autovettura di parte attrice, procedendo ad andatura giudicata "normale", entro la corsia di marcia del tratto autostradale A20, superato lo svincolo di Milazzo, perdeva il controllo del mezzo, portandosi nella corsia opposta e ciò, ad avviso del teste, a motivo di una pozzanghera presente nella sede stradale; interveniva la locale Polizia stradale, avvisata al riguardo, insieme ad un carro-attrezzi per prelevare la autovettura danneggiata; chiarisce il teste che al momento dell'incidente non pioveva, ma la strada era bagnata.

Dal rapporto della polizia stradale in atti si ottiene conferma del fatto del sinistro.

La rappresentazione planimetrica riproduce la vettura in stato di quiete all'interno dello spartitraffico erboso oltre il limite della carreggiata; gli agenti annotano: *"non si esclude che per l'abbondante pioggia in atto si siano formate pozzanghere che abbiano inciso alla perdita del controllo del veicolo da parte del conducente"*, ed ancora: *"sul piano viabile nessuna anomalia ma solo asfalto bagnato per la pioggia in atto...al momento sulla zona intensa pioggia con abbondante presenza di acqua sulla sede stradale con pozzanghere in alcune zone"*.

Ciò rilevato, si osserva.

Come per prevalente giurisprudenza di legittimità deve ritenersi, che all'ente gestore delle tratte autostradali possa essere ascritta la responsabilità per cose in custodia solo qualora la ragione dell'insidia, giusta la notoria estensione del bene stesso, possa essere oggetto di un previo avviso, secondo l'ordinaria attività di controllo esercitabile sul bene stradale, tale da porre l'ente in condizione di poter intervenire in tempo utile per eliminare l'insidia o almeno segnalarla, a tutela degli utenti. Si richiamano inoltre le massime intese ad ammettere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ritenendo come la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto da parte di terzi, costituiscano meri indici circa l'impossibilità di un concreto esercizio di controllo e vigilanza, mentre detta impossibilità deve comunque essere vagliata e riscontrata all'esito di un'indagine condotta con riferimento al caso singolo e secondo criteri di normalità (già Corte Cost. n. 156/1999 e successive di legittimità cfr. Cass. n. 11511/2008, Cass. n. 7403/2007, Cass. n. 2308/2007, Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 3651/2006).

Grava sul danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, la prova del nesso causale tra bene ed evento lesivo, prova che può ritenersi assolta dalla dimostrazione che l'evento sia causalmente derivato da una particolare condizione anomala del bene, con idoneità lesiva in concreto. Grava invece sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, quale fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno. Giudizio sul fortuito da ritenersi "comprendivo

della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva." (così Cass. Civ., Sez. VI, 22/12/2017, n. 30775).

Nel caso in esame si osserva come non possa ritenersi raggiunta la prova, sia secondo il principio generale di cui all'art. 2043 c.c., che secondo il paradigma di cui all'art. 2051 c.c., della riconducibilità del sinistro ad una condizione pregiudizievole del bene, nella specie, alla presenza di una pozzanghera sul manto stradale di caratteristiche tali da aver determinato causalmente dell'evento.

Il teste escusso, intanto, riconduce lo sbandamento della vettura ad una pozzanghera, pur anche come parere di tipo soggettivo ("*...a causa, secondo me, di una pozzanghera*"), ma oltre ciò non fornisce indicazioni di sorta circa l'area di localizzazione di tale pozzanghera sulla carreggiata, né sulle dimensioni, né sulla profondità, così precludendo di poterne valutare la concreta consistenza e la potenzialità insidiosa.

Né riscontri in tal senso sono emersi dal rapporto dell'autorità intervenuta.

Gli elementi di fatto ivi rilevati, peraltro garantiti dalla fede privilegiata che è da assegnare al verbale redatto da un pubblico ufficiale, consentono di poter ritenere la presenza di abbondante acqua piovana con formazione di diffuse pozzanghere nel sedime stradale; tuttavia, nessun dato abilita a giudicare positivamente la sussistenza di uno stato di pericolo riconducibile al bene, nei termini sopra chiariti. Anzi le indicazioni fornite valgono piuttosto ad escludere la presenza di una situazione di pericolo connessa alla struttura della carreggiata o ad un anomalo concentrato stato di allagamento del tratto, laddove gli agenti esplicitamente, appunto, negano la presenza di anomalie sul piano viabile. Nulla rilevandosi a carico del sedime, deve conseguentemente escludersi che la presenza di pozzanghere d'acqua nella corsia di marcia, possa essere ricondotta a cedimenti, sconnessioni, depressioni o avvallamenti del manto, così da costituire, per profondità ed estensione, un intrinseco elemento di pericolo.

Agli atti, venuta meno la prova di ogni inconveniente di tipo strutturale o legato a carenze manutentive, non risulta individuato alcuno specifico accumulo di acqua da potersi assumere come causa efficiente del sinistro. Né tale accidente causale potrà essere assegnato indiscriminatamente alle diffuse pozzanghere descritte in termini appunto generalizzati, dunque verosimilmente riconducibili alla consueta formazione di acqua sul tappeto stradale, e senza segnalazione alcuna quale causa di pericolo in sé.

La carenza impedisce, come detto, ogni giudizio in concreto circa il dedotto nesso causale tra l'accidente, appunto, rimasto generico e l'evento lesivo. A fronte di detta lacuna, la presenza di acqua, pur abbondante, nel sedime stradale nonché la diffusa presenza di pozzanghere di entità non altrimenti precisata, non potrà essere astrattamente valutata, in sé, quale causa dell'evento in concreto.

Si osserva piuttosto, come lo stato generalizzato della carreggiata sopra descritto, proprio delle avverse condizioni atmosferiche, era tale da consentire all'utente di rappresentarsi in anticipo il rischio della perdita di aderenza del mezzo sull'asfalto e dunque di deviazioni e sbandamenti non controllabili. Così dunque da apprestare le dovute cautele di marcia, in particolare riducendo la velocità alle condizioni di sicurezza ed adottando ogni utile manovra al fine di mantenere il controllo del mezzo. Condotta questa che, in ragione delle particolari condizioni di tempo e di luogo del tratto in esame, era senz'altro da attendersi secondo consueti canoni di diligenza e perizia, come peraltro da specifici precetti del codice della strada.

Al riguardo non potrà essere assunta ad esimente l'indicazione del teste sulla velocità giudicata "normale", né quella riferita in seno al verbale della polizia stradale in 60 km/h, evidentemente comunque impropria nel caso in esame, anche secondo i parametri di cui all'art. 141 del c.d.s. che, indipendentemente dai limiti della segnaletica, indicano rigide norme di condotta nel regolare la velocità, tenuto conto appunto delle caratteristiche della strada, segnatamente, nelle curve, circostanza anche annotata a verbale, e nei tratti interessati da avverse condizioni metereologiche.

In tal senso deve ricordarsi un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, lo stato scivoloso della carreggiata possa configurare un'ipotesi di fortuito soltanto quando si presenti come fatto improvviso ed imprevedibile per il conducente ma non anche in conseguenza della presenza di acqua dovuta alla pioggia, tale da permettere di rappresentarsi in anticipo l'insorgenza di situazioni di pericolo da ciò dipendenti, dunque evitabili (tra le altre Cass 5574/1984).

In difetto di prova dunque circa l'anomalia della *res* ed il nesso con l'evento lesivo e valutata la condotta di guida tenuta in concreto, la domanda non potrà trovare accoglimento.

A motivo delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva oggetto di giudizio (responsabilità ex art. 2051 cc e caratteri del fortuito), nonché delle oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (Cass. S.U. n. 20598/2008), si giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza eccezione o deduzione, così decide:

- Rigetta la domanda spiegata da parte attrice.
- Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.

Barcellona P.G., 12 febbraio 2024

Il g.o.p
Pietro Longo